

Prot. n. 219184

Roma, li 27 MAG. 2014

Comune di Maenza
Piazza Leone XIII
04010 Maenza (LT)

OGGETTO: Parere in merito alla necessità del piano di utilizzazione aziendale di cui all'art. 57 della l.r. 38/1999 per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile a biogas – Comune di Maenza.

Il Comune di Maenza ha chiesto il parere di questa Direzione Regionale in merito alla necessità del piano di utilizzazione aziendale di cui all'art. 57 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 per la realizzazione di un impianto di piccole dimensioni per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile a biogas.

Osserva il Comune che, poiché ai sensi dell'art. 55, comma 9, della l.r. 38/1999 gli impianti di produzione elettrica alimentati da biomasse di origine agricola sono annoverati tra gli annessi agricoli, ciò comporterebbe in ogni caso la preventiva approvazione di un PUA per realizzarli in deroga ai parametri ed agli indici fissati dal comma 7 del medesimo art. 55.

Chiede pertanto il Comune se ciò sia corretto o se risulti più logico escludere la necessità del PUA per realizzare siffatti impianti di produzione di energia elettrica.

Nel merito si ritiene quanto segue.

Si premette che i pareri rilasciati da questa Direzione non entrano nel merito della ammissibilità in concreto di singoli e specifici interventi, ma riguardano esclusivamente gli astratti aspetti giuridici delle questioni sottoposte. Occorre inoltre sottolineare che, nella redazione dei pareri, le circostanze di fatto riferite dai comuni sono assunte come vere e non verificate, in quanto la redazione dei pareri non comporta lo svolgimento di alcuna attività istruttoria sugli elementi di fatto prospettati dai comuni.

Come noto, l'art. 5, comma 36, della legge regionale 13 agosto 2011 n. 10, nel modificare l'art. 55, comma 9, della l.r. 38/1999, ha aggiunto "gli impianti di produzione elettrica alimentati da biomasse di origine agricola" tra gli annessi agricoli.

La disciplina degli annessi agricoli è contenuta nell'art. 55, comma 7, della l.r. 38/1999, in base al quale essi devono essere realizzati secondo determinati parametri: massimo 20 mq per ogni 5 mila mq di terreno, altezza massima di 3,20 metri lineari, copertura a tetto. Per derogare a tali limiti dimensionali è necessaria l'approvazione di un piano di utilizzazione aziendale, il quale, ai sensi dell'art. 57 della medesima l.r. 38/1999, può essere presentato da imprenditori agricoli come definiti dall'art. 2135 del codice civile, deve essere sottoscritto da un dottore agronomo forestale, e deve indicare i risultati aziendali che si intendono conseguire e la necessità delle suddette deroghe dimensionali.

Viste le caratteristiche proprie del PUA appare evidente come gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile non legati da un rapporto di strumentalità con la conduzione



del fondo e con lo svolgimento dell'attività agricola non possono rientrare nella nozione di annessi agricoli di cui all'art. 55 della l.r. 38/1999 ai fini e per gli effetti di cui agli artt. 55, comma 10, e 57, comma 1, della l.r. 38/1999.

Infatti la realizzazione di tali impianti non concerne in alcun modo l'attività agricola ma è finalizzata esclusivamente alla produzione di energia elettrica. Non avrebbe quindi alcuna ragion d'essere la predisposizione di un PUA, delineato dal legislatore come strumento di pianificazione della produzione agricola in forma aziendale, per un'attività che non ha nulla a che fare con quella agricola, pur nel senso più ampio possibile del termine, ma consiste nella mera produzione di energia elettrica.

Del resto, la differenza sostanziale di tali impianti con gli annessi agricoli è dimostrata anche dalla succinta disciplina contenuta nell'art. 12 del d.lgs. 387/2003, il quale prevede che "le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti" (comma 1), "possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici" (comma 7) e vi è "l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto" (comma 4). Emerge chiaramente come, anche sotto il profilo della disciplina, tali impianti non hanno punti di contatto con gli annessi agricoli, i quali non sono opere di pubblica utilità indifferibili ed urgenti, devono, non possono, essere realizzati esclusivamente nelle zone agricole ed infine sono manufatti permanenti, dunque non soggetti ad alcuno smantellamento a fine esercizio con ripristino dello stato dei luoghi.

Inoltre, ritenendo necessaria la predisposizione di un PUA ai sensi della l.r. 38/1999, si produrrebbe l'illogico effetto, giustamente evidenziato dal Comune, che solo gli imprenditori agricoli come definiti dall'art. 2135 del c.c. potrebbero realizzare gli impianti in questione, i quali sono in ogni caso caratterizzati per forza di cose da dimensioni eccedenti i parametri di cui all'art. 55, comma 7, della l.r. 38/1999; in tal modo il soggetto produttore di energia elettrica da fonte rinnovabile, per realizzare gli impianti, dovrebbe necessariamente possedere la qualifica di imprenditore agricolo, il che sarebbe illogico in quanto privo di una reale ed effettiva connessione con il tipo di attività svolta.

Deve quindi concludersi che per la realizzazione di impianti destinati alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile non strumentali alla conduzione del fondo né serventi rispetto all'attività agricola non è necessaria la preventiva approvazione del piano di utilizzazione aziendale previsto dall'art. 57 della l.r. 38/1999.

Per ogni ulteriore informazione e aggiornamento in merito, si consiglia di consultare il sito: http://www.regione.lazio.it/rl_urbanistica/?vw=pareri.

Il funzionario
(dr. Stefano Levante)

Il Dirigente dell'Area
(dr.ssa Marina Ajello)

Il Direttore
(arch. Manuela Manetti)